



**Spettabile
COMMISSIONE EUROPEA
Direzione Generale Ambiente
BRUXELLES**

Cesano Maderno, 10 dicembre 2019

**Oggetto: CHAP(2018)2058
Riferimento: vostra lettera del 13 novembre 2019**

Egregio signor Ion Codescu,

nel ringraziarLa per il tempo dedicatoci, ci permettiamo ritornare in argomento per alcune puntualizzazioni su due temi determinanti: "VAS" e "diossina di Seveso".

Valutazione Ambientale Strategica

Intendiamo entrare nel merito di quanto da Lei comunicatoci nella Sua lettera del 13 novembre scorso, in particolare al capoverso che recita: *"Innanzitutto Le segnalo che, in base alle informazioni disponibili, la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva VAS") non parrebbe rilevante nella situazione da Lei evocata, in quanto detta direttiva si applica per l'appunto a piani e programmi, mentre la Sua denuncia riguarda un progetto"*.

Nella nostra precedente comunicazione avevamo ommesso delle informazioni importanti sulla descrizione dell'opera nella sua interezza. Infatti, avevamo circoscritto le nostre osservazioni alla sola tratta B2. In realtà l'opera è composta da una serie di progetti (tratte A, B1, C e D oltre la B2) che nell'insieme vanno a realizzare l'intero collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse a cui si riferisce la delibera del C.I.P.E. n°34 del 6.11.2009, pubblicata il 18.2.2010, avente a oggetto *"Programma delle infrastrutture strategiche (legge n° 443/2001) Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Approvazione del progetto definitivo"*, e di cui abbiamo chiesto l'annullamento, come rilevabile dal testo completo del Ricorso al TAR Lazio che potrà consultare sul sito www.noipercesano.it.

Sottoponiamo quindi alla Sua attenzione la questione sull'ascrivibilità di tale opera ad un programma non solo "infrastrutturale" in generale, ma propriamente "pedemontano", come noi di fatto riteniamo sia tale, in quanto sommatoria di più progetti (diversi tra loro), e con la conseguente necessità di essere sottoposto a VAS.

D'altra parte, è evidente anche la natura pianificatoria di tale opera, che non può certo essere ridotta a mero progetto infrastrutturale, in quanto per caratteristiche ed estensione determina una incidenza notevole sul territorio circostante, oltre ad intaccare ben 5 aree protette. Si tratta infatti di un sistema viabilistico di 157 km di sviluppo complessivo, composto da complessivi 87 km - autostrada 67 km, tangenziali 20 km - e 70 km di viabilità locale, oltre a 90 km di green way e 29 progetti di riqualificazione ambientale.

L'opera stessa viene descritta da Autostrada Pedemontana Lombarda, nel suo sito, non meramente come progetto autostradale, ma "come una straordinaria opportunità per ricostruire ambiente e paesaggio", occasione per "la realizzazione di un disegno articolato, di dimensioni regionali: un grande «parco per la città infinita»". Pertanto, anche da questo punto di vista, noi riteniamo sia da sottoporre a VAS, in quanto l'opera non è circoscritta solamente all'ambito progettuale dell'arteria, ma si estende alla pianificazione dell'intero comparto pedemontano.

Inoltre, nella fattispecie, il progetto definitivo della tratta B2, rispetto alla configurazione del progetto preliminare, è stato snaturato, passando da interrato a fuori terra, avendo ricadute sul sistema ambientale delle parti di territorio interferite dall'intera opera del collegamento autostradale in questione.

Non conosciamo se questa inosservanza del diritto dell'Unione Europea si sia verificata in Italia per opere analoghe, né tanto meno se questo sia successo in altri paesi europei.

Sottoponiamo quindi alla Sua attenzione l'eventualità che la contestazione della irregolarità in oggetto possa essere considerata obiettivo importante per la politica UE e quindi di interesse generale, per evitare che analoga situazione possa ripetersi in altri casi.

Teniamo a precisare che il progetto definitivo della tratta B2, così come approvato, snatura il significato dell'intera opera, ovvero del "programma", in funzione della evidente incongruità del doppio flusso di traffico (nord-sud ed est-ovest) che si verificherebbe sulla tratta B2, provocando un costante intasamento (ad 8 corsie rispetto alle 4 dell'attuale superstrada Milano-Meda ex s.s.35) ed invalidando di fatto la pretesa fluidificazione del traffico. Situazione che secondo noi sarebbe stata automaticamente esclusa da una preliminare redazione della VAS.

Dioossina di Seveso

Vogliamo attirare la Sua attenzione in merito alla presenza di diossina ed al pericolo di reimmissione nell'aria di particelle di TCDD (la più pericolosa tra le diossine e detta anche "diossina di Seveso") tuttora presenti nel top soil, in caso di futuro sbancamento per lavori di cantiere: il progetto di realizzazione dell'autostrada Pedemontana infatti interviene pesantemente all'interno del Bosco delle Querce, sorto sull'area maggiormente contaminata e considerata intoccabile dalla L.R. 60/1985, e nelle zone limitrofe mai bonificate.

I pericoli determinati dalla dispersione di TCDD sul nostro territorio sono da tempo testimoniati dalla comunità scientifica internazionale, con la conseguente segnalazione relativa ai danni sulla salute prodotti in seguito all'incidente "ICMESA" del 1976. Ci riferiamo in particolare a quanto espresso dall'articolo ***Dioxin Exposure and Cancer Risk in the Seveso Women's Health Study***, pubblicato nella rivista "Environmental Health Perspectives" nel dicembre 2011 a firma di diversi studiosi. Nello studio emergeva che le donne che hanno TCDD nel sangue, comparate a quelle che non ne hanno, hanno un rischio doppio di ammalarsi di tumore in ogni parte del corpo, una volta e mezzo superiore per quanto riguarda il tumore al seno.

Il pericolo esisterebbe non solo per la zona A, la più inquinata e solo in parte bonificata, ma anche per la zona B (non bonificata) ed R (zona di rispetto), in ordine decrescente di pericolosità in base ad una classificazione meramente amministrativa, tanto è vero che si è registrato un aumento di sarcomi nelle parti molli nelle donne residenti in zona R (quindi nella zona potenzialmente meno contaminata). Le più recenti indagini effettuate nelle zone B ed R hanno mostrato livelli di concentrazione di diossina superiori ai limiti oltre i quali non è consentito l'uso del suolo, sia per quello destinato a verde pubblico o abitazione che per quello destinato ad attività industriale. Tutte e tre queste zone verrebbero interessate dalla nuova realizzazione. Ricordiamo inoltre che la diossina è considerata un cancerogeno totipotente dallo IARC, l'agenzia per lo studio del cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco perché risulta grave la decisione assunta di portare un'opera come Pedemontana Lombarda e la prevista viabilità complementare proprio nei

comuni colpiti dall'incidente, in funzione della mancata completa bonifica e di ripristino ambientale per ridurre la concentrazione delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione limite accettabili.


Le segnaliamo un significativo servizio del programma "Falò" della RSI (TV Svizzera) dal titolo: "Pedemontana, uscita Seveso", che potrà visionare nell'index del nostro sito www.noipercesano.it cliccando su "Pedemontana e la diossina".

Anche a questo proposito riteniamo che sussistano elementi più che sufficienti per pensare **che la pratica sia generale**, nell'interesse che l'Unione Europea non veda il ripetersi di analoga situazione.

La vicenda ICMESA è ben nota agli Uffici Comunitari per la sua gravità e per l'emanazione nel tempo delle 3 "Direttive Seveso" (direttive 82/501/CEE, 96/82/CEE e 2003/105/CE, 2012/18/UE).

Considerando quanto sopra e confidando in una Sua attenta valutazione, Le chiediamo di voler riesaminare il nostro esposto, evitandone l'archiviazione.

Rimanendo in attesa delle Sue considerazioni e delle conseguenti determinazioni, ci è gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti.



Ing. Salvatore Massimo Colombo
Presidente
Associazione "Cesano per noi – noi per Cesano"
Via Monterosa 18
20811 Cesano Maderno MB
Italia

In nome e per conto anche dei Comitati Cives Seveso, Bovisio Masciago e San Giorgio Desio

Fonti:

www.noipercesano.it

- Ricorso al TAR Lazio nella versione integrale alla sezione Pedemontana/ Attività col titolo "Ricorso Pedemontana" - 16.03.2010
- "Relazione presentata in Commissione Territorio - Regione Lombardia" del 19.09.2013 alla sezione Pedemontana/Documentazioni

<https://ehp.niehs.nih.gov>